




CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DEI CASI POSITIVI E DEI CONTATTI SCOLASTICI (Aggiornamento del 07/02/2022-Revisione 1)

In considerazione dell'attuale scenario epidemiologico caratterizzato da una elevata circolazione virale e a seguito dell'emanazione del D.L. n. 5/2022, con la presente si intende fornire un aggiornamento del documento di sintesi utilizzato per uniformare le procedure da attuare per la gestione dei casi positivi e dei contatti scolastici nel caso di riscontro di positività a Sars-CoV2 nella popolazione scolastica.

Si rappresenta che tali precisazioni potrebbero subire modifiche qualora subentrassero ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri competenti o della legislazione.

Indicazioni generali

- Il Dipartimento di Prevenzione mantiene attivi i canali comunicativi dedicati ai referenti covid-19 scolastici nelle modalità già in essere.
- Le disposizioni sanitarie precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinate in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce di tali normative.
- In presenza di un caso positivo confermato, tramite referto di tampone molecolare o antigenico rapido, (non sono ritenuti validi i tamponi effettuati in casa –autosomministrati), il Referente Covid-19 della scuola e/o il Dirigente Scolastico/Responsabile di Struttura applica i contenuti del D.L. 04/02/2022 n. 5 in base al contesto scolastico e al numero di positivi confermati.
- Il Referente Covid-19 della scuola e/o il Dirigente Scolastico/ Responsabile di Struttura comunica a tutti i contatti stretti scolastici (alunni e/o docenti) le decisioni intraprese specificando i tempi della DAD, anche al fine dell'esecuzione del tampone di controllo (in base allo stato vaccinale) che potrà essere prenotato autonomamente rivolgendosi al proprio MMG/PLS, ed effettuato in farmacia o altra struttura sanitaria privata autorizzata. Nella stessa comunicazione, per i soggetti in DAD viene specificata la modalità di rientro a scuola, che avverrà presentando il referto del tampone negativo.
- Relativamente ai contatti del caso positivo allo stato attuale non sono istituite ufficialmente le quarantene né viene rilasciata documentazione dal Dipartimento di Prevenzione anche qualora i soggetti siano a casa precauzionalmente (anche su eventuale indicazione del MMG/PLS). Tali soggetti potranno pertanto rientrare a scuola con il referto del tampone negativo.





Domande frequenti

1) La scuola deve attendere comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione per determinare le misure di didattica da attuare in base al numero di casi positivi?

- No, il Dirigente Scolastico è autonomo nell'applicazione della normativa per ciò che attiene alle misure didattiche in base alle informazioni disponibili e alla conoscenza della situazione della classe circa i casi positivi.

2) Il Referente Covid-19 scolastico e/o il Dirigente Scolastico/Responsabile di Struttura devono necessariamente attendere la conferma della positività da parte del Dipartimento di Prevenzione per disporre le misure previste dal D.L. 5/2022?

- Stante l'attuale periodo pandemico e il numero di casi positivi giornalieri, il Referente Covid-19 della scuola e/o il Dirigente Scolastico possono intendere confermato qualsiasi caso positivo che sia verificato tramite referto di tampone molecolare o antigenico (rapido) positivo.

3) Quali sono i tamponi da poter considerare validi per l'attivazione delle misure previste dal D.L. 5/2022?

- Sono validi tutti i tamponi molecolari o antigenici (rapidi) effettuati presso strutture del SSR, MMG/PLS, farmacie o altre strutture sanitarie private autorizzate. I tamponi effettuati in casa (autosomministrati) e salivari rapidi non sono ritenuti validi.

4) I soggetti in autosorveglianza devono obbligatoriamente effettuare un tampone?

- No. I soggetti in autosorveglianza, oltre ad avere l'obbligo di indossare una mascherina di tipo FFP2, devono effettuare un tampone molecolare o antigenico rapido o autosomministrato soltanto alla comparsa di sintomatologia. Si ricorda che qualora venga effettuato un test autosomministrato a casa, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

5) I test autosomministrati sono sempre validi per la rilevazione della positività al Sars-Cov-2?

- No. Tali test sono utilizzabili soltanto per i soggetti in autosorveglianza. Si ricorda che qualora il test autosomministrato dia esito positivo è necessario permanere presso il proprio domicilio e contattare il Medico Curante (MMG/PLS) per la presa in carico e per l'esecuzione del tampone molecolare o antigenico rapido di conferma.

6) Nel caso di conferma di un caso di positività di un alunno assente da 3 giorni da scuola devono essere in ogni caso disposte le misure previste dal D.L. 5/2022?

- la ricostruzione dei contatti va effettuata considerando le **48 ore precedenti** i sintomi per i casi positivi sintomatici o l'esecuzione del tampone per i casi positivi asintomatici. Pertanto:
 - Qualora il caso positivo risulti presente a scuola nelle 48 ore precedenti i sintomi per i casi positivi sintomatici o nelle 48 ore precedenti l'esecuzione del tampone per i casi positivi asintomatici è necessaria l'applicazione delle misure previste **dal D.L. 5/2022**;
 - Qualora il caso positivo non risulti presente nelle 48 ore precedenti i sintomi o nelle 48 precedenti l'esecuzione del tampone, non sono necessari interventi di prevenzione nei confronti dei contatti stretti scolastici.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
e DISABILITÀ

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it

tel + 39 040 377 5501
fax + 39 040 377 5523
I - 34123 Trieste, riva Nazario Sauro 8

7) Per il sistema integrato di istruzione 0-6 anni e per la scuola primaria, entro quale intervallo di tempo i 5 casi positivi nella stessa classe sono da intendersi collegati e pertanto vanno contati cumulativamente?

- Il tempo oltre cui non considerare collegati i 5 casi positivi è se sono trascorsi più di 10 giorni tra il primo caso positivo e il quinto caso positivo; per tale calcolo va considerata la data di esecuzione del tampone positivo. Inoltre i 5 casi devono essere tutti in isolamento per essere considerati cumulativamente.

8) Quando è prevista la sospensione delle attività didattiche per 5 giorni?

- per il sistema integrato di istruzione 0-6 anni e per la scuola primaria, la sospensione dell'attività didattica per 5 giorni è prevista se l'accertamento (data tampone) del quinto caso positivo si verifica entro 5 giorni dall'accertamento (data tampone) del quarto caso positivo;
- per la scuola secondaria di primo e secondo grado, la sospensione dell'attività didattica per 5 giorni è prevista se l'accertamento (data tampone) del secondo caso positivo si verifica entro 5 giorni dall'accertamento (data tampone) del primo caso positivo.

9) Per quali alunni va disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nei casi previsti dal D.L. 5/2022?

- Il D.L. 5/2022 prevede la sospensione dell'attività didattica in presenza per gli alunni non vaccinati (e sprovvisti di eventuale certificato di esenzione alla vaccinazione) e per gli alunni vaccinati con 2 dosi o guariti da più di 120 giorni.
La verifica dello stato vaccinale e/o di avvenuta guarigione (necessario per la frequenza scolastica in presenza) può essere eseguita dall'istituzione scolastica mediante l'app per la verifica del Green Pass.

10) Le misure sanitarie previste nel D.L. 5/2022 sono applicate dai Dipartimenti di Prevenzione?

- Considerato l'attuale momento pandemico e il numero di casi positivi giornalieri, il ritardo nella presa in carico dei positivi da parte del Dipartimento di Prevenzione non consente una puntuale applicazione delle misure sanitarie previste dal D.L. 5/2022. Relativamente ai contatti di positivo allo stato attuale non sono istituite ufficialmente le quarantene né viene rilasciata documentazione dal Dipartimento di Prevenzione anche qualora i soggetti siano a casa precauzionalmente.

11) Un docente/alunno guarito/vaccinato da meno di 120 giorni e convivente con un caso positivo può frequentare la scuola?

- Sì, un docente/alunno guarito/vaccinato da meno di 120 giorni e convivente con positivo può andare a scuola in regime di auto-sorveglianza utilizzando sempre la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Tale indicazione non si può applicare nel caso di bambini minori di 6 anni che convivono con un positivo e che non possono pertanto garantire la mascherina FFP2 nel contesto della frequenza del servizio per l'infanzia. Si precisa che in caso di comparsa di sintomi è necessario contattare il proprio medico per effettuare un test e porsi in isolamento in attesa dell'esito.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
e DISABILITÀ

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it

tel + 39 040 377 5501
fax + 39 040 377 5523
I - 34123 Trieste, riva Nazario Sauro 8

12) Se un bambino/ragazzo è risultato positivo ad un auto-test fatto a casa, vanno applicate le misure previste a scuola?

- No, tali test non sono riconosciuti nella definizione di caso confermato. La famiglia deve rivolgersi al Medico Curante (MMG/PLS) per valutare come procedere nel caso specifico.

13) Cosa è necessario presentare alla scuola per il rientro dopo una quarantena per un contatto scolastico e/o extrascolastico?

- La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Non sono necessarie altre certificazioni rilasciate dal Dipartimento di Prevenzione o dal Medico Curante.

14) È obbligatoria l'esecuzione del tampone per i contatti scolastici ai fini della riammissione a scuola?

- Gli alunni che non vogliono sottoporsi a tampone devono fare 14 giorni di quarantena (a partire dall'ultimo contatto con il caso positivo) e rientrare a scuola il 15° giorno se asintomatici.

15) Cosa è necessario presentare alla scuola per il rientro dopo un isolamento per positività

- È possibile rientrare, in assenza del certificato di fine isolamento/guarigione, presentando il referto di tampone negativo ai sensi dell'art.1 comma 7 ter del DL 33/2020.

16) In caso di positività dei docenti/educatori vanno considerati nel conteggio dei casi positivi della classe?

- No. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

17) Qualora sia necessario disporre la sospensione della didattica in presenza da quale giorno vanno contati i giorni di sospensione?

- I giorni di sospensione dell'attività didattica vanno contati sempre a partire dall'ultimo giorno di presenza a scuola dell'alunno risultato positivo a seguito del quale risulta necessaria l'applicazione della sospensione dell'attività didattica.

18) Le indicazioni date dal Referente Covid-19 scolastico e/o il Dirigente Scolastico/ Responsabile di Struttura devono riguardare anche l'attività extrascolastica?

- No. Il Referente Covid-19 scolastico e/o il Dirigente Scolastico/ Responsabile di Struttura si limitano ad applicare esclusivamente le misure previste per il contesto scolastico.

19) In caso di positività di bambini/alunni frequentanti il pre o post-scuola quali misure bisogna applicare?

- Le regole applicate per l'attività scolastica valgono anche per l'attività pre o post-scuola, integrate direttamente nelle stesse attività scolastiche, dove il gruppo/bolla viene considerato come una classe.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
e DISABILITÀ

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it

tel + 39 040 377 5501
fax + 39 040 377 5523
I - 34123 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Sistema integrato di istruzione 0-6 anni		Scuola primaria		Scuola secondaria di primo e secondo grado/sistema di istruzione e formazione prof.	
In presenza di 5 o più casi positivi nella stessa sezione/gruppo/bolla		In presenza di 5 o più casi positivi nella stessa classe		In presenza di 2 o più casi positivi nella stessa classe	
DOCENTI	ALUNNI	DOCENTI	ALUNNI	DOCENTI	ALUNNI
Autosorveglianza sintomi e FFP2 per 10 gg dall'ultimo caso positivo	Sospensione attività didattica in presenza per 5 giorni per tutti (compresi vaccinati/guariti).	Autosorveglianza sintomi e FFP2 per 10 gg dall'ultimo caso positivo	Sospensione attività didattica in presenza per 5 giorni per gli alunni non vaccinati (e sprovvisti di eventuale certificato di esenzione alla vaccinazione) e per gli alunni vaccinati con 2 dosi o guariti da più di 120 giorni	Autosorveglianza sintomi e FFP2 per 10 gg dall'ultimo caso positivo	Sospensione attività didattica in presenza per 5 giorni per gli alunni non vaccinati (e sprovvisti di eventuale certificato di esenzione alla vaccinazione) e per gli alunni vaccinati con 2 dosi o guariti da più di 120 giorni
A partire dal primo caso di positività è prevista per tutti gli alunni (con età superiore a 6 anni) e docenti della stessa sezione/gruppo/bolla/classe del positivo, l'autosorveglianza dei sintomi e l'obbligo di FFP2 per 10 giorni.					
Si ricorda che gli alunni (con età superiore a 6 anni) al rientro dai 5 giorni di sospensione dell'attività didattica dovranno indossare mascherina FFP2 per i 5 giorni successivi al rientro in classe.					
Gli alunni che non sono in autosorveglianza devono effettuare una quarantena di 5 giorni che si conclude con l'esecuzione di un tampone molecolare/antigenico negativo					